

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Susanna Servile

Via Dante, 95 – 30171 Venezia-Mestre Tel. 041/2526522-2526513 Fax. 041/2526549

INDICE

| 1 | Oggetto dell'Appalto |
|--|--|
| $\frac{1}{2}$ | Durata |
| $\begin{vmatrix} 2 \\ 3 \end{vmatrix}$ | Modalità di espletamento del servizio |
| 4 | Modalità di pagamento |
| 5 | |
| | Obblighi delle parti |
| 6 | Adempimenti particolari |
| 7 | Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo |
| 8 | Prezzo del servizio |
| 9 | Validità della graduatoria |
| 10 | Fallimento dell'assuntrice o morte del titolare |
| 11 | Esecuzione in danno |
| 12 | Divieto di Subappalto, cessione del contratto e cessione del |
| | credito |
| 13 | Penali |
| 14 | Risoluzione del contratto |
| 15 | Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio |
| 16 | Provvedimenti disciplinari |
| 17 | Facoltà di recesso |
| 18 | Trattamento dei dati |
| 19 | Spese, imposte e tasse |
| 20 | Foro competente |
| 21 | Rinvio a norme di diritto vigente |
| | , and the second |
| | |

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs 10/9/2003 n.276 e successive modifiche e integrazioni,

L'importo massimo presunto dell'appalto è stimato in Euro 1.000.000,00 Iva esclusa, per un numero massimo di unità di personale contemporaneamente somministrate pari a 30.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Inpdap Compartimento Triveneto- Uff. II Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti- uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire l'utilizzo temporaneo di particolari professionalità in relazione alle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo, derivanti dalla gestione diretta del patrimonio immobiliare a reddito e relativo processo di dismissione, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'Istituto, in quanto alle stesse non è possibile far fronte con il personale in servizio, al fine di garantire le molteplici attività che l'amministrazione è chiamata a far fronte.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il servizio in oggetto comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.

I prestatori di lavoro temporaneo verranno individuati con separati contratti di fornitura. L'INPDAP procederà sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di personale, in possesso di:

- laurea in Ingegneria o Architettura e iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o Architetti, corrispondente ai profili della categoria X livello base- Area professionisti del vigente Contratto Collettivo;
- laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio, con conoscenze informatiche per l'utilizzo di personal computer in qualità di utente finale e corrispondente al profilo della categoria C1;
- diploma tecnico di geometra e iscrizione al Collegio professionale, corrispondente al profilo della categoria C1;
- diploma di istruzione di secondo grado, preferibilmente in ragioneria o geometra, con conoscenze informatiche per l'utilizzo di personal computer in qualità di utente finale e corrispondente al profilo della categoria B2.

La Sede di assegnazione verrà determinata all'atto dell'assunzione del singolo prestatore di lavoro fra quelle di Venezia, Venezia- Mestre e Padova.

L'INPDAP, salva la facoltà di non procedere ovvero di ritardare l'aggiudicazione di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato, si riserva di non sottoscrivere il contratto d'appalto ovvero di non dar corso al contratto in tutto o in parte sottoscritto qualora:

- in mancanza di trasferimento di budget, ovvero in caso di trasferimento parziale del budget assegnato;
- a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative incidenti sulla utilizzazione del lavoro somministrato.

In tali casi, la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

ARTICOLO 2 DURATA

L'appalto avrà durata a decorrere dal 01 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ai sensi e con le limitazioni di cui all'art. 57 del D.lgs 163/2006.

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato dovranno essere effettuate e comunque concluse entro la data ultima di durata dell'appalto.

L'Inpdap si riserva la facoltà esclusiva di determinare la durata dei singoli contratti di somministrazione, nonché delle relative proroghe.

La Ditta dovrà rendersi disponibile all'inizio della prestazione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) L'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alle singole richieste di lavoro temporaneo con descrizione del profilo professionale, del grado di competenza e conoscenze richieste per lo svolgimento delle attività alle quali sarà adibito il lavoratore e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta.
- b) L'aggiudicataria, pone preferibilmente a disposizione dell'INPDAP, personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso l'Istituto stesso o presso amministrazioni del medesimo comparto o presso altre Pubbliche Amministrazioni.
- c) Periodo di prova, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del vigente CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo; pertanto, il periodo di prova è determinato in un giorno di effettiva prestazione per ogni dieci giorni di calendario, in ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 10. Le frazioni di settimana superiori a 5 giorni si arrotondano a quelle superiori.
- d) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle attività previste per i dipendenti di cui alle categorie B2, C1, ex X qualifica funzionale (professionisti), secondo le declaratorie in vigore presso l'INPDAP.
- e) Il prestatore di lavoro temporaneo dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'INPDAP per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- f) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali (fatte salve eventuali ore di straordinario) di norma articolate in 5 giorni lavorativi, delle quali 4 giornate di 6 ore e 30 minuti ciascuna e una giornata di 10 ore, per la quale spetta il buono pasto.

- g) Il trattamento economico e il trattamento giuridico dei lavoratori saranno corrispondenti a quelli previsti dal C.C.N.L. Enti pubblici non economici per i prestatori di lavoro di pari categoria.
- h) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro temporaneo.
- i) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richieste fornitura.
- j) Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta affidataria non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 20% dell'importo di esse e ciò sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall'INPDAP per le somme trattenute.
- k) L'INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 1) Nel corso della prestazione lavorativa presso l'INPDAP i lavoratori temporanei potranno effettuare trasferte presso le Sedi INPDAP del Compartimento Triveneto. Il trattamento economico dovuto al lavoratore per ogni singola trasferta, sarà calcolato dall'INPDAP in base a quanto stabilito nel CCNL di comparto e alle circolari interne e comunicato all'impresa fornitrice che avrà l'obbligo di rimborsare il lavoratore e di fatturare all'INPDAP quanto corrisposto.
- m) L'attività del lavoratore presso la Stazione Appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- n) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese data fattura, che dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo: Inpdap Direzione Compartimento Triveneto- Ufficio II, Via Dante 95- 30171 Venezia-Mestre,

La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- 1. Riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
- 2. Quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione:
- 3. Costo orario finito;
- 4. Totale costo ore lavorate;
- 5. Margine di Agenzia;
- 6. Iva su Margine;
- 7. Totale fattura.

Si precisa che l'agenzia di somministrazione dovrà emettere fattura singola per ciascun singolo lavoratore somministrato. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanzate.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi, così come descritto dal Disciplinare art. 1 plico B "offerta economica".

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'INPDAP ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa a cura del lavoratore stesso, all'impresa fornitrice.

Ogni singola fattura, per essere liquidata, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dell'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente appalto un raggruppamento temporaneo di imprese, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria del Raggruppamento. Parimenti il pagamento delle fatture da parte dell'Inpdap avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELLE PARTI

- Obblighi a carico dell'INPDAP

L'amministrazione appaltante si impegna a comunicare all'agenzia gli estremi del CCNL da applicare, i relativi trattamenti retributivi previsti dal CCNL e tutte le indennità e si obbliga, altresì, a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

- Obblighi a carico dell'impresa fornitrice

L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, e a versare i contributi previdenziali.

L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 ADEMPIMENTI PARTICOLARI

Al fine di assicurare una gestione efficiente del servizio e fornire una costante e adeguata assistenza ai prestatori di lavoro, la società aggiudicataria si impegna ad indicare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, un proprio rappresentante fornito di adeguata competenza professionale (sia in materia di gestione del personale, che in materia di fatturazione ed elaborazione buste paga) e munito di apposita delega a trattare le questioni che possono insorgere dall'esecuzione del contratto.

Inoltre, nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovrà essere inderogabilmente adottata una unica modulistica relativamente a contratti, fatture, ed elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare

<u>l'Istituto nel controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale.</u> Il mancato adeguamento a quanto appena prescritto, costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato.

ARTICOLO 7 SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro entro 5 giorni dalla richiesta dell'INPDAP e con le modalità che verranno convenute.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico.

Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la società appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali, previa richiesta espressa dell'INPDAP.

ARTICOLO 8 PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo offerto per il servizio si intende fissato dal concorrente in base a calcoli, previsioni e valutazioni di propria e assoluta convenienza, forfetario e omnicomprensivo di tutte le voci di costi.

La revisione periodica dei prezzi orari complessivi è ammessa per la parte riferita al costo del lavoro, in dipendenza di variazioni conseguenti all'applicazione di incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente all'aggiudicazione in conseguenza di adeguamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica Nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dell'utilizzatore e dovuti al personale somministrato.

Per la parte riferita al costo del servizio di somministrazione, il relativo prezzo sarà revisionato a partire dal secondo anno di durata del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.115 del D. Lgs 163/2006.

ARTICOLO 9 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione per inadempimento del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ARTICOLO 10 FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'Assuntrice si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la Stazione Appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'Impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo di dipendenza di una della cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo della altre imprese mandanti.

ARTICOLO 11 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 12 DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto assoluto alla Ditta di cedere a terzi in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, il contratto di appalto, pena l'immediata risoluzione, l'incameramento della cauzione e il risarcimento del danno.

La cessione si configura anche nel caso in cui la Ditta aggiudicataria sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'INPDAP a terzi.

ARTICOLO 13 PENALI

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto al termine di 5 giorni dalla richiesta, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto senza alcun termine di preavviso ex art.1456 c.c., salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

- cessione dell'Azienda:
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione dell'attività, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- negligenza o frode;
- sopravvenienza di affidamento di un appalto a livello Centrale da parte dell'Istituto.

Nei casi suddetti l'INPDAP ha la facoltà di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva in ogni caso l'azione per il risarcimento del maggior danno. L'INPDAP si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in presenza di atti, fatti o provvedimenti conseguenti a norme di legge e/o di contratti che modifichino in tutto o in parte la figura giuridica, i fini istituzionali o l'organizzazione dell'Istituto stesso.

ARTICOLO 15 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge, dal presente Capitolato e dal contratto. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 16 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori a termine verranno esercitate dall'agenzia di somministrazione come previsto dall'art. 23 D.Lgs 10 settembre 2003 n.276.

L'Inpdap comunicherà tempestivamente gli elementi gli oggetti che formeranno oggetto della contestazione ai sensi del sopraccitato articolo. L'agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell'Inpdap tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore a termine, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare.

ARTICOLO 17 FACOLTA' DI RECESSO

L'INPDAP si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento, e senza necessità di giustificazione con semplice comunicazione scritta da portarsi a conoscenza dell'appaltatrice entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di quanto si verificherà lo scioglimento del vincolo contrattuale. In tal caso l'impresa aggiudicatrice nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento.

Rimane a carico dell'agenzia l'obbligo di portare a termine i contratti attivati fino alla data del recesso.

ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Il titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

ARTICOLO 19 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Il contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La Ditta aggiudicataria provvederà alla registrazione del contratto con onere di restituzione di una copia registrata dello stesso all'Ente appaltante.

ARTICOLO 20 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 21 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Bando di gara, al Disciplinare e alle Leggi e Regolamenti in vigore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Susanna SERVILE

f.to Susanna Servile